

Allegato alla Delibera Giunta Unione n. 85 del 14/12/2016

CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO E DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2017

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PORVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI - AL TITOLO II DEL REGOLAMENTO- DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO E PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 1 – Requisiti di accesso a progetti d'intervento economico

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni sociali, per accedere a progetti d'intervento economico, l'interessato e i componenti del nucleo familiare, come definito dal D.P.C.M. 159/2013 devono:

- Non essere titolari di diritti reali di godimento su immobili siti nel territorio nazionale, dal valore IMU superiore a 10.000 euro. E' esclusa da tale divieto la titolarità di diritti reali di godimento su un unico immobile a destinazione residenziale e relative pertinenze in uso al richiedente e al nucleo familiare e/o eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%.
- possedere patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISE del nucleo non superiore a € 3.500,00.
- possedere un ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013 dal valore non superiore a € 6.500,00.

Art. 2 - Ammontare massimo annuo del contributo economico

Ai sensi dell'art.8 comma 1° del Regolamento, l'importo massimo dei contributi da concedere annualmente non potrà essere superiore a € 3.000,00 per nucleo familiare.

Le modalità di liquidazione avverranno secondo le disposizioni previste dal Regolamento di contabilità.

Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusione

I criteri di cui ai precedenti artt.1-2-- si applicano per tutte le quattro aree d'intervento: anziani, minori, adulti e disabili.

Tali criteri non si applicano ai progetti specifici di cui all'art. 2 comma 8 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni in campo sociale.

Art. 4 - Requisiti di accesso per prestiti sull'onore

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni sociali, per accedere al prestito sull'onore l'interessato e i componenti del nucleo familiare devono:

UNIONE RUBICONE E MARE.

- non essere titolare di diritti reali di godimento su immobili siti nel territorio nazionale, dal valore IMU superiore a 10.000 euro. E' esclusa da tale divieto la titolarità di diritti reali di godimento su un unico immobile a destinazione residenziale e relative pertinenze in uso al richiedente e al nucleo familiare e/o eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%.
- possedere, alla data di presentazione della domanda, un patrimonio mobiliare complessivo di tutti i componenti del nucleo non superiore a € 3.000,00.
- possedere un ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013 superiore a € 7.500,00 e inferiore a € 15.000,00;
- possedere un reddito lordo complessivo derivante da lavoro dipendente, da pensione, e/o da lavoro autonomo relativo all'anno di presentazione della domanda superiore a € 20.000,00.
- fatto salvo che non si tratti di nucleo i cui componenti fruiscono di redditi derivanti da pensione, almeno uno dei componenti deve possedere contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di lavoro a tempo determinato dalla durata non inferiore ai due anni oppure, nel caso di lavoratore autonomo, essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese o in albi professionali.

L'importo massimo erogabile è di € 3.000,00 e può essere restituito entro due anni dalla data del contratto per un numero massimo di 24 rate mensili.

Art. 5 - Agevolazione tariffarie per i servizi domiciliari (assistenza domiciliare- pasti e telesoccorso) a favore di anziani, adulti e disabili adulti

servizio di assistenza domiciliare socio sanitaria e socio assistenziale a favore di anziani e adulti

Per l'agevolazione economica al servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone anziane non autosufficienti e parzialmente autosufficienti e adulti parzialmente autosufficienti, l'assistito deve possedere un ISEE inferiore ad € 13.000,00.

Per l'agevolazione al servizio di assistenza socio sanitaria rivolta a persone anziane non autosufficienti, trattandosi di prestazione socio-sanitaria, l'assistito può presentare ISEE ordinario o, qualora più vantaggioso, ISEE del nucleo familiare ristretto ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013 -(composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni i quali ultimi vanno inclusi solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e senza figli).

Per l'agevolazione al servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolto a persone anziane e adulte parzialmente autosufficienti, trattandosi di prestazione sociale, l'assistito deve presentare ISEE ordinario

Fino al valore ISEE, come sopra definito, di € 3.500,00, l'assistito corrisponderà 1 euro per ogni ora di servizio.

Nella fascia di ISEE dal valore intermedio da € 3.500,00 a € 13.000,00 l'assistito parteciperà in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo del servizio : (ISEE MAX- ISEE minimo) = quota di compartecipazione (x): (ISEE dell'assistito – ISEE minimo).

UNIONE RUBICONE E MARE.

$$X = \frac{\text{costo del servizio} * (\text{ISEE assistito} - \text{ISEE minimo})}{(\text{ISEE max} - \text{ISEE minimo})}$$

Se il valore risultante è inferiore a 1 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 1 euro per ogni ora di servizio.

Per le persone adulte e anziane parzialmente autosufficienti, sarà applicata la tariffa massima oraria prevista per le persone anziane non autosufficienti il cui costo è abbattuto dal fondo per la non autosufficienza.

servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa a favore di disabili adulti

Per l'agevolazione economica al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio educativa rivolti a persone disabili adulte (con età inferiore ai 65 anni), l'assistito deve possedere un ISEE ordinario e/o ristretto (qualora più vantaggioso) inferiore ad € 10.000,00.

Fino al valore ISEE di € 2.500,00, l'assistito corrisponderà 1 euro per ogni ora di servizio.

Nella fascia di ISEE dal valore intermedio da € 2.500,00 ad € 10.000,00 l'assistito parteciperà in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo del servizio : (ISEE MAX- ISEE minimo) = quota di compartecipazione (x): (ISEE dell'assistito – ISEE minimo).

$$X = \frac{\text{costo del servizio} * (\text{ISEE assistito} - \text{ISEE minimo})}{(\text{ISEE max} - \text{ISEE minimo})}$$

Se il valore risultante è inferiore a 1 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 1 euro per ogni ora di servizio.

Servizio pasti a favore di anziani non autosufficienti

Per l'agevolazione tariffaria del servizio pasti rivolto a persone anziane non autosufficienti e per il quale interviene il fondo per la non autosufficienza¹, la quota restante è a completo carico dell'assistito, fatto salvo il caso in cui possieda un ISEE ordinario o ristretto (qualora più vantaggioso) inferiore ad € 3.500,00.

In tale ipotesi, previa apposita domanda, l'Unione si farà carico del 50% del costo del servizio depurato dal fondo per la non autosufficienza.

Servizio pasti a favore di disabili adulti

Per l'agevolazione tariffaria del servizio pasti rivolto a disabili adulti per il quale interviene il fondo per la non autosufficienza, la quota restante è a completo carico dell'assistito, fatto salvo il caso in cui possieda un ISEE RISTRETTO inferiore ad € 2.500,00 e un ISEE

¹ Nell'anno 2017 la quota utente per un pasto con abbattimento FRNA è di € 4,36 e di € 7,02 per due pasti giornalieri

UNIONE RUBICONE E MARE.

ORDINARIO (qualora nello stato di famiglia siano presenti persone legate da rapporti di parentela) inferiore ad € 10.000-

In tale ipotesi, previa apposita domanda, l'Unione si farà carico del 50% del costo del servizio depurato dal fondo per la non autosufficienza.

Servizio pasti a favore di adulti e anziani parzialmente autosufficienti

Per il servizio pasti rivolto ad adulti e anziani parzialmente autosufficienti sul cui costo non è prevista alla compartecipazione del FRNA, l'Unione interverrà con una contribuzione come da seguente tabella:

ISEE ordinario	Quota Unione contribuzione	Quota Utente contribuzione
< 3.500,00	75%	25%
Da 3.500,01 a 6.500,00	50%	50%
Da 6.500,01 a 10.000,00	25%	75%
Oltre 10.000,01	/	100%

Servizi di telesoccorso e teleassistenza, videosorveglianza per controllo assunzione farmaci, sensore di caduta e sensore monossido

Per i servizi di telesoccorso e teleassistenza, videosorveglianza per controllo assunzione farmaci, sensore di caduta e sensore monossido, siano essi integrati che non integrati con il fondo per la non autosufficienza (FRNA), trattandosi di costi di bassa entità i costi saranno a completo carico dell'utente.

TRASPORTO SOCIALE

Art. 6 – Modalità di erogazione del servizio di trasporto sociale.

L'ammissione al servizio, avviene sulla base delle condizioni e valutazioni previste dall'art. 36 del Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in campo sociali.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

Coloro che beneficiano di servizio continuativo, ad inizio dell'anno solare o prima dell'anno scolastico qualora il servizio sia richiesto per la frequenza della scuola e/o centri di formazioni, sono tenuti al rinnovo della domanda con la documentazione necessaria.

Art. 7 - Concorso ai costi del servizio di trasporto sociale

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata secondo le sotto indicate quantità di chilometri percorsi-

Per il conteggio dei chilometri, si terrà conto dei chilometri percorsi (inizio e fine trasporto) risultanti dal conta-chilometri del veicolo utilizzato per tale trasporto.

Costo giornaliero e mensili

UNIONE RUBICONE E MARE.

Distanza chilometrica (andata e ritorno)	Costo giornaliero	Costo mensile
Da 1 a 15 Km	€ 4,00	€ 47,00
Da 16 a 30 Km	€ 6,00	€ 85,00
Da 31 a 45 Km	€ 9,00	€ 125,00
Da 46 a 60 Km	€ 13,00	€ 200,00
Da 61 a 80 Km	€ 18,00	€ 252,00
Da 81 a 100 km	€ 21,00	€ 336,00
Oltre 100 Km	€ 27,00	€ 432,00

In ogni caso, qualora il costo dei trasporti giornalieri eseguiti nell'ambito dei 30 giorni superi il costo del trasporto mensile, si terrà conto della tariffa più vantaggiosa.

Nel caso di viaggio di solo andata o di solo ritorno le tariffe sopra riportate saranno dimezzate.

Non sono soggetti a pagamento i trasporti per terapie a favore di minori da effettuarsi durante l'orario scolastico.

Art. 8- Agevolazione tariffarie trasporto.

Per le persone anziane non autosufficienti per le quali il servizio di trasporto è stato previsto nel piano individualizzato assistenziale, predisposto dalla Commissione Unità Valutazione Geriatrica, le tariffe indicate nel precedente articolo sono ridotte al 50% in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 509/2007 e n. 1206/2007 relative al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);

Per le persone parzialmente non autosufficienti è applicabile un abbattimento del costo al 50% qualora il richiedente possieda un ISEE *ordinario* non superiore ad € 6.500,00

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorrono dal 1° mese successivo alla data di presentazione dell'agevolazione

Art. 9 - Requisiti di accesso per agevolazione retta di frequenza al centro diurno a favore di anziani o altri servizi semiresidenziali in caso di disabili di età superiore ai 65 anni

Per accedere all'integrazione della retta di frequenza al centro diurno in posto accreditato e convenzionato, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni sociali, l'assistito deve possedere un ISEE ordinario o ristretto (qualora più vantaggioso) inferiore ad 13.000,00.

Fino al valore ISEE di € 3.500,00, l'assistito corrisponderà 5 euro per ogni giorno di frequenza al centro diurno.

UNIONE RUBICONE E MARE.

Nella fascia di ISEE di ISEE dal valore intermedio da € 3.500,00 a € 13.000,00 l'assistito parteciperà giornalmente in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo del servizio giornaliero: $(\text{ISEE MAX} - \text{ISEE minimo}) = \text{quota di compartecipazione (x):}$
 $(\text{ISEE dell'assistito} - \text{ISEE minimo}).$

Quota di compartecipazione:

$$.= \frac{\text{costo del servizio giornaliero} * (\text{ISEE assistito} - \text{ISEE minimo})}{(\text{ISEE max} - \text{ISEE minimo})}$$

Al costo giornaliero della retta di frequenza agevolata va aggiunto il costo giornaliero del trasporto per chi ne fruisce.

Se il valore risultante è inferiore a 5 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 5 euro per ogni giorno di servizio oltre al costo previsto dal trasporto se ne fruisce

Tale disciplina si applica anche ai disabili che hanno compiuto 65 anni di età che continuano a fruire di servizi semiresidenziali erogati da area disabili

Art. 10 - Requisiti di accesso per agevolazioni retta in posto accreditato e convenzionato c/o Casa residenza Anziani o altri servizi residenziali in caso di disabili di età superiore ai 65 anni di età

La tariffa dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti è determinata dal sistema di remunerazione previsto dal regime di accreditamento.

Nei casi in cui venga fatta richiesta all'Unione di contributo per far fronte alla retta in posto accreditato e convenzionato di Casa Residenza Anziani, si applicano i seguenti criteri.

- Devono essere sempre destinati al pagamento della retta, trattandosi di servizi con totale presa in carico e cura delle persone, i redditi disponibili dell'anziano, *compreso il patrimonio mobiliare (fatta salva una franchigia di € 3.000,00)* e gli emolumenti esenti ai fini IRPEF, fatta salva una quota destinata alle spese personali quantificabile nel 25% dell'importo del trattamento minimo INPS;
- *l'anziano non deve essere titolare di diritti reali di godimento su immobili di qualsiasi tipologia, compresi fabbricati non utilizzati ai fini residenziali (es. terreni agricoli, garage, capannoni, ecc...), di valore ai fini IMU superiore ad € 17.000,00 - E' esclusa da tale divieto la titolarità di diritti reali di godimento su un unico immobile a destinazione residenziale e relative pertinenze in uso al richiedente e al nucleo familiare e quella in uso ad eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%-*

Qualora i redditi dell'anziano non siano sufficienti a coprire la retta e sussistono le condizioni di cui al precedente capoverso, l'anziano può accedere all'integrazione retta in presenza di ISEE come definito dall'art. 6 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, (con componente aggiuntiva dei figli non conviventi) non superiore ad 10.000,00 e secondo le seguenti percentuali di copertura

ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013.	Quota agevolazione Unione
---	---------------------------

UNIONE RUBICONE E MARE.

< 2.000,00	100%
da 2.000,001 a 4.000,0	80%
Da 4.000,01 a 6000,00	60%
Da 6.000,01 ad € 8.000,00	40%
Da € 8.000,01 a € 10.000,00	20%

In caso di più soggetti in grado di contribuire al costo della retta, in mancanza di accordo fra le parti, l'Unione provvede al calcolo d'ufficio della quota di competenza di ciascuno in proporzione alla capacità economica e fino alla concorrenza dell'importo complessivo della retta.

Tale disciplina si applica anche ai disabili che hanno compiuto 65 anni di età che continuano a fruire di servizi residenziali erogati da area disabili

Art. 19 – Altre agevolazioni.

Per tutti gli altri servizi non previsti nel presente disciplinare, l'utente paga la quota agevolata prevista nei singoli contratti di servizio.

In casi adeguatamente motivati da apposita relazione dell'assistente sociale, qualora l'utente non sia in grado di farsi carico di tale quota, l'Unione può concedere un'ulteriore riduzione e/o esenzione sempre che l'assistito abbia un ISEE non superiore ad € 3.500,00.

MINORI

Art. 20 - Agevolazione tariffarie per i servizi domiciliari e semiresidenziali

Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni sociali, per accedere a servizi domiciliari e semiresidenziali a condizioni agevolate, i genitori del minore devono possedere un ISEE familiare come definito dall'art. 6 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013 inferiore ad € 13.000,00

A seconda della tipologia del servizio, l'agevolazione varia in relazione ai valori ISEE familiare come definiti nei seguenti articoli.

Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale e socio - educativa

In base ai valori dell'ISEE familiare, la famiglia comparteciperà sul costo del servizio sia esso integrato sia non integrato con il Fondo Sanitario (FS) nel modo seguente:

VALORI ISEE	COMPARTECIPAZIONE
ISEE < 3.500,00	Esente
3.500 < ISEE < 6.500,00	1 euro per ogni ora di servizio
6.500,00 > ISEE < 13.000	La famiglia interverrà in modo proporzionale secondo la seguente formula: costo del servizio: (ISEE MAX- ISEE minimo) = quota di compartecipazione assistito (x): (ISEE dell'assistito – ISEE minimo). Quota di comp.= $\frac{\text{costo servizio} * (\text{ISEE assistito} - \text{ISEE min.})}{(\text{ISEE max- ISEE minimo})}$

UNIONE RUBICONE E MARE.

	Se il valore risultante è inferiore ad 1 euro, l'assistito dovrà comunque pagare 1 euro.
--	--

Inserimento in servizi Semiresidenziali e Centri Pomeridiani ed Estivi a retta

In base ai valori dell'ISEE familiare, la famiglia comparteciperà sul costo del servizio sia esso integrato sia non integrato con il Fondo Sanitario (FS) nel modo seguente:

VALORI ISEE	COMPARTECIPAZIONE
ISEE < 6.500,00	Esente
6.500,00 < ISEE < 13.000,00	La famiglia interverrà in modo proporzionale secondo la seguente formula: costo del servizio: (ISEE MAX- ISEE minimo) = quota di compartecipazione assistito (x): (ISEE dell'assistito – ISEE minimo). Quota di comp.= $\frac{\text{costo servizio} * (\text{ISEE assistito} - \text{ISEE min.})}{(\text{ISEE max} - \text{ISEE minimo})}$ Per i servizi in cui il costo è mensile o a turno se il valore risultante è inferiore a 10 euro, l'assistito dovrà comunque pagare 10 euro. Per i servizi in cui il costo è giornaliero se il valore risultante è inferiore a 2 euro, l'assistito dovrà comunque pagare 2 euro.

Inserimento in servizi residenziali e progetti di affido familiare.

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni sociali, per i servizi residenziali ed i progetti di affido familiare la famiglia interviene mensilmente con una percentuale pari al 20% di un dodicesimo dell'ISEE familiare, e comunque fino a copertura totale della retta.